



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
XI legislatura

 **Consiglio Regionale del Veneto**

I del 12/11/2021

Prot.: 0017407

Titolario 2.16.1.3

CRV

CRV

spc-UPA

Proposta n. 1918 / 2021

PUNTO 22 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 02/11/2021

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 207 / IIM del 02/11/2021

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 121 del 16 Aprile 2021 presentata dalle Consigliere Cristina GUARDA e Anna Maria BIGON avente per oggetto "PROCEDIMENTO UNICO REGIONALE SU PROGETTO DI DISCARICA DI CAR FLUFF A SORGÀ (VR): SONO STATE RISPETTATE TUTTE LE FASI E LE TEMPISTICHE PROCEDIMENTALI? ".



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
Segretario verbalizzante	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANPAOLO E. BOTTACIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 121 del 16 Aprile 2021 presentata dalle Consigliere Cristina GUARDA e Anna Maria BIGON avente per oggetto "PROCEDIMENTO UNICO REGIONALE SU PROGETTO DI DISCARICA DI CAR FLUFF A SORGÀ (VR): SONO STATE RISPETTATE TUTTE LE FASI E LE TEMPISTICHE PROCEDIMENTALI?"

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

In relazione al quesito formulato in ordine all'opportunità di un approfondimento sull'iter procedimentale riguardo il progetto richiamato in oggetto, a tutt'oggi in itinere, si rappresenta che tale valutazione, nei fatti, è già stata effettuata dagli uffici regionali competenti, che hanno ritenuto corretto l'iter procedimentale seguito.

L'art. 27-bis del D. L.gs. n. 152 del 2006, come ben noto, è finalizzato a garantire la semplificazione delle procedure, e di fatto si sostanzia nell'integrazione in unico procedimento, attivato su istanza di parte, delle valutazioni dei diversi soggetti coinvolti ai fini del rilascio di tutti i titoli necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera proposta.

Data la complessità delle procedure, tuttavia, si osserva che la scansione temporale stabilita dalla norma, proprio nell'ottica del raggiungimento di tale ambizioso obiettivo, prevede una fase preliminare di verifica della completezza della documentazione agli atti dell'autorità procedente (disciplinata dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 27-bis), che necessariamente anticipa l'avvio del procedimento vero e proprio ed il conseguente avvio della fase valutativa di merito (disciplinata dal comma 4 dell'art. 27-bis e seguenti).

E' evidente che tale fase preliminare, temporalmente e funzionalmente separata rispetto all'inizio della procedura valutativa di merito, è l'unico momento utile in cui il proponente può riscontare, proprio nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del procedimento, la propria proposta documentale rispetto alle valutazioni dei soggetti a vario titolo interessati nel procedimento (che sono tenuti ad esprimersi in ordine non solo della completezza, ma anche dell'adeguatezza documentale).

Tale riscontro non può che essere confinato in questa fase preliminare.

Non è un caso, in tal senso, poi, che la norma collochi a valle dell'avvio del procedimento il momento decisionale nel quale sono coinvolti tutti i soggetti interessati, ovvero la conferenza di servizi, prevedendone la convocazione solo a conclusione della fase di consultazione del pubblico e dell'acquisizione delle eventuali integrazioni di merito richieste da parte dell'autorità ai fini della valutazione in ordine alla compatibilità ambientale dell'opera, del rilascio dell'AIA e degli aspetti relativi alla valutazione di incidenza.

Venendo al caso specifico, appare significativo evidenziare le ragioni addotte dal proponente che hanno portato alla rimodulazione del progetto, che sostanzialmente si è concretizzata in una modifica in riduzione del progetto iniziale, che ha portato ad una riduzione del sedime della discarica tramite eliminazione di un lotto (lotto 3). A seguito di tale riduzione, infatti, la superficie di coltivazione passa dai 169.500 mq iniziali ai 115.840 mq finali e dal volume di 1.463.200 mc al volume di 950.000 mc.

La rimodulazione del progetto è motivata dal proponente come risposta ai pareri formulati dai vari enti nella fase di verifica di completezza ed adeguatezza della documentazione (avviata dagli uffici dell'UO VIA con nota prot. n. 30935 del 22/01/2021). In particolare, nella nota di richiesta di differimento del termine per la presentazione del progetto in Comitato Tecnico Regionale VIA, organo tecnico indipendente, il proponente chiarisce che tale richiesta è motivata dall'opportunità di rimodulare (ovvero ridurre) il progetto a seguito della presa visione delle osservazioni presentate dai vari enti nel corso della prima fase.

Si segnala che l'art. 27-bis del D. L.gs. n. 152 del 2006 non disciplina in alcun modo la fase di verifica successiva da parte degli enti delle integrazioni consegnate dal proponente in seguito alle richieste formulate dai medesimi enti in sede di verifica formale di cui al comma 3, né d'altra parte vieta espressamente un'ulteriore verifica da parte dei medesimi enti rispetto alla documentazione integrativa presentata.

Nel caso di specie, proprio in ragione del fatto che la rimodulazione del progetto, presentata dal proponente in riscontro alle richieste presentate dai diversi soggetti coinvolti, comportava una significativa modifica del progetto originario oggetto di verifica documentale da parte dei soggetti interessati, i competenti Uffici



regionali hanno ritenuto necessario dare modo ai soggetti coinvolti di valutare la documentazione agli atti, compiutamente aggiornata, proprio perché ai medesimi fosse garantito il tempo necessario per valutare eventuali nuovi elementi emergenti da tale documentazione.

Tale valutazione va opportunamente inquadrata nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento, di talché un'eventuale archiviazione della pratica altro non avrebbe comportato che un appesantimento ed una complicazione della procedura, con ripresentazione della medesima istanza da parte del proponente ed il riavvio della verifica documentale di competenza degli enti.

Nel caso specifico, poi, il richiamo al comma 5 dell'art. 27-bis non risulta pertinente in ragione del fatto che, come sopra si è avuto modo di descrivere compiutamente, la rimodulazione procedurale è stata presentata nella fase di verifica documentale che precede l'avvio del procedimento, che risulta disciplinata dai commi da 1 a 3 del citato art. 27-bis.

Da ultimo, si rappresenta che non è stata concessa alcuna sospensione dell'iter procedurale finalizzata a consentire la rimodulazione progettuale, né deroga di altro genere rispetto a quanto disciplinato dalla norma, di talché gli Uffici regionali ritengono siano state rispettate tutte le fasi e le tempistiche procedurali stabilite dalla disciplina normativa.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Attività Istituzionali della Giunta Regionale e Rapporti Stato/Regioni.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -

Risposta data dalla Giunta regionale
nella seduta del Consiglio regionale n.
.....38..... del 9/11/2021
Per ulteriori informazioni si rinvia al
resoconto integrale della seduta.

UFFICIO ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Il dirigente
Carla Combi

Combi

